



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA SARDEGNA

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

VISTO l'art. 17 del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 e s.m.i., recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e in particolare la lettera d);

VISTO il DPCM 15 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti in data 01.04.2010, Reg. 4 fgl. 158, di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dott.ssa Maria Assunta Lorrai di Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna;

VISTA la nota n.1833 del 23.12.2010 con la quale la Soprintendenza archivistica per la Sardegna ha proposto a questa Direzione Regionale l'emanazione del provvedimento di tutela per l'Archivio privato "Gremio dei contadini di San Giovanni Battista" di Oristano;

CONSIDERATO che nel corso del procedimento non sono state presentate osservazioni, entro i termini previsti, in merito all'accertamento dell'interesse culturale dell'archivio in questione;

RILEVATA la necessità di dichiarare l'interesse culturale ai sensi degli artt. 13 e 14 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

DECRETA:

L'archivio privato "Gremio dei contadini di San Giovanni Battista" di Oristano di interesse storico particolarmente importante e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per i seguenti motivi:

rappresenta testimonianza non occasionale della vita dell'associazione che lo ha costituito, dalla metà dell'Ottocento a oggi. Infatti, la lunga tradizione dell'associazione, strettamente legata alla precedente corporazione di mestiere, di cui conserva le funzioni di mutuo soccorso e le tradizioni devozionali, nonché l'organizzazione della Sartiglia della domenica di quinquagesima, ne fanno un punto di riferimento importante nella vita culturale e civile di Oristano.

L'archivio è costituito da 90 unità archivistiche, inserite in 7 serie come risulta dall'inventario pubblicato nel volume AA VV, Il gremio dei contadini di San Giovanni Battista di Oristano. La sua storia e le sue carte, Oristano, 2010, alle pp. 83-128.

NOTIFICA

in particolare al sig. Genesio Passiu, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione "Gremio dei contadini di San Giovanni Battista, via Duomo 17 - 09170, Oristano ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del decreto legislativo 42/2004 di seguito indicate, l'obbligo di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt. 27, 30, 32-37, 43);
- chiedere l'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica per la Sardegna per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21, comma 4, e 31);
- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente (art. 127);

DECRETO N. 23 IN DATA 27/01/2011





MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA SARDEGNA

- dare preventiva notizia alla Soprintendenza Archivistica per la Sardegna dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
- chiedere l'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica per la Sardegna per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
- denunciare alla Soprintendenza Archivistica per la Sardegna, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
- chiedere l'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica per la Sardegna per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
- chiedere l'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica per la Sardegna per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
- chiedere l'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica per la Sardegna per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera d);
- chiedere l'autorizzazione della Soprintendenza Archivistica per la Sardegna per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);
- consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);


e il divieto di:

- smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);
- far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per gli Archivi - Servizio II Tutela 00185 ROMA, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 42/2004.

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott.ssa *Maria Assunta Lorrari*



APL